

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 134**

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini

*presentata in data 1 settembre 2022*

-----

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DI GIOACHINO ROSSINI  
COME TESTIMONIAL DELLA REGIONE MARCHE

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Regione Marche), promuove la figura e le opere di Gioachino Rossini come testimonial delle Marche.

**Art. 2**  
*(Interventi)*

1. Per la finalità indicata nell'articolo 1 la Regione:

- a) sostiene iniziative di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo volte a promuovere nelle Marche, in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini;
- b) sostiene la rete di enti impegnati nella promozione e nella valorizzazione di Gioachino Rossini, a partire dal Rossini Opera Festival, dalla Fondazione Gioachino Rossini e dal Conservatorio Rossini.

**Art. 3**  
*(Comitato)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 è costituito un Comitato composto:

- a) dal Presidente della I Commissione assembleare permanente della Regione Marche;
- b) dal Vice Presidente della I Commissione assembleare permanente della Regione Marche;
- c) dall'Assessore regionale alla cultura;
- d) dall'Assessore alla cultura del Comune di Pesaro;
- e) da quattro esponenti insigni della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini;
- f) un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario del Comitato.

2. Il Presidente del Comitato, scelto tra i componenti dello stesso, è eletto con maggioranza relativa.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

**Art. 4**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 di questa legge è autorizzata, per

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) in apposito capitolo, denominato “Interventi per la valorizzazione di Gioachino Rossini come testimonial della Regione Marche”, dello stato di previsione della spesa di bilancio 2022/2024.

**2.** Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'annualità 2022, mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi) e, per ciascuna delle annualità 2023 e 2024, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

**3.** Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

**4.** La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.